

Legge regionale 25 ottobre 2004 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 7

(Collaborazioni tra enti)

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.
2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.